www.adapt.it, 19 luglio 2011

Il rischio lavorativo in gravidanza

di Liviano Vianello

La donna durante la gestazione e, in alcune condizioni, fino a sette mesi dopo il parto non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Un elenco dei lavori vietati è contenuto negli allegati A e B del T.U. D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001.
Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve comunque valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.), chimici (solventi, vernici, polveri, ecc.) o biologici, i processi o le condizioni di lavoro.
La valutazione deve essere eseguita in collaborazione con tutte le specifiche figure aziendali della prevenzione. Il ruolo del Medico Competente è importante per individuare le mansioni pregiudizievoli per la salute della donna e/o per il buon andamento della gravidanza, le misure di tutela e il periodo in cui è necessario l'allontanamento dal rischio, se solo in gravidanza o fino a sette mesi dopo il parto.
Il Medico Competente tuttavia non sempre viene a conoscenza in maniera tempestiva dello stato di gravidanza di una lavoratrice sottoposta alla sorveglianza sanitaria.
È abbastanza comune che sia il Ginecologo o il Medico di Medicina Generale il primo sanitario cui la lavoratrice si rivolge. È importante quindi che anche queste figure sappiano orientarsi rispetto ai rischi lavorativi e conoscano le modalità per consentire alla donna di accedere ai benefici di legge.
Nell'elenco sottostante sono riportati in sintesi i più frequenti rischi lavorativi e i relativi esempi di mansioni incompatibili con gravidanza ed allattamento, per i quali vige il divieto di impiegare le lavoratrici e l'obbligo di spostamento o di congedo anticipato ed eventualmente posticipato fino a sette mesi dopo il parto:

- fatica fisica, posizione sempre in piedi, spostamento di pesi*, posizioni scomode e affaticanti: per es. commesse, bariste, cuoche, cameriere, magazziniere, facchine, fanghine, ecc.;
- ritmi stressanti: per es. lavoro in catena, ritmi imposti dalla macchina, ecc.;
- pericolo di caduta dall'alto (uso di scale, impalcature, ecc.): per es. addette pulizie, restauratrici;
- vibrazioni e scuotimenti: vibrazioni trasmesse al corpo intero (per es. lavori con presse, carrelli elevatori, ecc.; lavori svolti a bordo di mezzi di trasporto come aerei, treni, automobili, ecc.); uso di strumenti vibranti;
- uso di macchine mosse a pedale (macchine da cucire, presse, ecc.): per es. confezioniste, operaie metalmeccaniche, del settore tessile e calzaturiero;
- agenti chimici* (detergenti, disinfettanti, colle, vernici, inchiostri, antiparassitari, antiblastici e tutti quelli indicati negli allegati): per es. operaie dell'industria chimica, addette alle pulizie, operaie calzaturiere, addette stampa e serigrafia, operaie agricole, operatrici della sanità;
- rumore*: operaie delle aziende manifatturiere (le esposizioni quotidiane comprese fra 80 e 85 dBA sono considerate incompatibili con la gravidanza; quelle superiori a 85 dBA sono considerate incompatibili con la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto);

- infezioni* (assistenza dei malati, cura dei bambini nelle scuole dell'infanzia, lavori che comportano contatto con liquidi biologici): per es. operatrici sanitarie, assistenti alla poltrona, insegnanti di asilo nido e scuola dell'infanzia, ecc.;
- pericolo di aggressioni*: per es. addette assistenza disabili mentali e psichici, operatrici di polizia e di vigilanza urbana, operatrici penitenziarie, ecc. ;
- radiazioni ionizzanti*: per es. lavoratrici esposte a raggi x, a radioisotopi per radioterapie, ecc.;
- campi elettromagnetici*: per es. addette a saldatura ad alta frequenza (saldatura su materie plastiche), addette a macchinari per fisioterapia;
- temperature troppo basse* (celle o magazzini frigoriferi): per es. banconiere, magazziniere; temperature troppo elevate *: addette a forni, stiratrici.

Con il segno (*) sono indicati quei rischi che possono comportare l'estensione del divieto fino a sette mesi dopo il parto, in relazione anche alla valutazione dell'entità del rischio presente nello specifico ambiente di lavoro.
Il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) è vietato fino al compimento di un anno di età del bambino.
Anche il pendolarismo – nel caso di lunghi tragitti casa-lavoro – può costituire un fattore di rischio, in genere per l'avanzato stato di gravidanza, per cui è previsto l'anticipo di un mese del congedo di maternità (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 151/2001), quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- distanza considerevole (indicativamente oltre 100 km complessivi tra andata e ritorno);
- tempo di percorrenza elevato (indicativamente oltre due ore tra andata e ritorno);
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (due o più mezzi).

Pendolarità particolarmente gravose, ove sussistano almeno due delle condizioni suindicate, da valutare e da motivare specificatamente caso per caso, potranno essere considerate motivo di interdizione anticipata, per tutta la durata della gravidanza.
I Servizi di Prevenzione (SPISAL) presenti in ogni Azienda ULSS possono rappresentare un riferimento utile a dirimere eventuali dubbi sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici madri.

Liviano Vianello
Medico del lavoro
Spisal Padova